

COMUNICATO UFFICIALE N. 464 DEL 31 GENNAIO 2020

Consiglio federale n.5 – Roma, 31 gennaio 2020

DELIBERA N.285/2020

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista il Protocollo di intesa pervenuto, in bozza, dalla Fondazione Insieme Contro il Cancro (di seguito "Fondazione ICC");
- considerato che tale Protocollo ha carattere programmatico ed è volto a porre in essere tutte le opportune iniziative finalizzate a sensibilizzare l'opinione pubblica circa il sostegno alla ricerca contro il cancro;
- considerato altresì che tali iniziative saranno definite successivamente da FIP e dalla "Fondazione ICC";
- ritenuto opportuno sottoscrivere tale accordo in virtù delle meritevoli finalità che il medesimo persegue;

DELIBERA

di approvare, il testo del Protocollo di Intesa con la Fondazione Insieme Contro il Cancro come di seguito riportato, autorizzando il Presidente federale alla sottoscrizione del medesimo.

PROTOCOLLO D'INTESA TRA la FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO E LA FONDAZIONE "INSIEME CONTRO IL CANCRO",

Con la presente scrittura privata redatta in duplice copia ed avente ogni valore di legge tra le sottoscritte parti:
LA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO, con sede in Roma, Via Vitorchiano n. 113, codice fiscale 05267070588 e partita IVA 01382041000, qui di seguito denominato FIP nella persona del Dr. Giovanni Petrucci, nato a Roma il 19 luglio 1945, nella sua qualità di Presidente, che agisce in virtù dei poteri conferitegli dalla legge e dallo statuto;

E

FONDAZIONE INSIEME CONTRO IL CANCRO con sede legale in Roma, via Domenico Cimarosa n.18, c.f. 97756890584, qui di seguito denominata "Insieme Contro il Cancro" in persona del Presidente Prof. Francesco Cognetti, nato a Catanzaro il 22 Aprile 1951, di seguito per brevità definite, congiuntamente come, le "Parti" o ciascuna, individualmente come "parte",

PREMESSO CHE LA FIP

che la FIP è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto l'indirizzo e la vigilanza del CONI medesimo;

PREMESSO CHE LA FONDAZIONE ICC

- E' un ente senza fini di lucro che opera, con propria organizzazione, per attuare una lotta globale contro il cancro al fine di ridurre il carico di malattia, realizzando campagne di comunicazione e di educazione della popolazione sulla prevenzione primaria (stili di vita etc) e secondaria dei tumori (screening oncologici per la diagnosi precoce) nonché attività di ricerca nella diagnosi, cura e riabilitazione dei malati oncologici;

CONSIDERATO

- che è interesse comune delle Parti realizzare forme di collaborazione istituzionale tese a promuovere attività comuni nell'ambito della prevenzione delle malattie;
- che si ritiene utile ampliare la rete di conoscenze e di informazioni finalizzate all'adozione di un sano e corretto stile di vita;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1) PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2) OGGETTO

Con la presente scrittura le Parti, nel quadro delle rispettive competenze convengono di porre congiuntamente in essere e di perseguire tutte le iniziative che riterranno opportune per sensibilizzare il pubblico sulla necessità di sostenere la ricerca sul cancro, attraverso l'individuazione e l'attuazione di iniziative congiunte.

In particolare, si conviene di:

- promuovere occasioni di sensibilizzazione e la formazione degli allenatori sui corretti stili di vita perché li possano trasmettere ai giovani atleti, e sull'importanza dell'attività sportiva nell'ottica della prevenzione rispetto alle malattie, al fine di ridurre il carico di malattia, anche attraverso attività didattiche all'interno degli istituti scolastici e delle Università;
- condurre campagne di promozione della salute e della prevenzione rivolte a tutta la popolazione, adolescenti, giovani, anziani e campagne rivolte a sottolineare l'importanza dell'attività fisica e dello sport anche nelle persone già colpite da tumore;
- promuovere tutte quelle attività di educazione nei confronti degli atleti, delle loro famiglie e dei cittadini che possono essere pianificate per favorire la prevenzione primaria dei tumori.

ART. 3) DURATA

Il presente Protocollo avrà la durata di anni 2, a partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo e alla scadenza potrà essere rinnovato per espressa determinazione scritta delle parti, salvo disdetta.

ART. 4 – RISOLUZIONE

Il presente protocollo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità di proseguire la collaborazione, da comunicarsi con lettera per posta raccomandata con a.r. presso le sedi delle parti

ART. 5 - DISPOSIZIONI GENERALI

Della presente Convenzione saranno redatti due originali, di cui ogni Parte conserverà un esemplare.

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione non sarà valida ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.

Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni di questa Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di raccomandata a.r. (o di corriere espresso con ricevuta di ritorno) indirizzata a:

- a Fondazione ICC (sede operativa) – Viale Maresciallo Pilsudski, 118 00197 Roma
- alla FIP, Via Vitorchiano, 113 00189 Roma

ART. 6 – PUBBLICAZIONE

Della stipulazione della presente Convenzione verrà data pubblica informazione attraverso gli strumenti ritenuti più idonei dalle parti, previa autorizzazione scritta sulla modalità di comunicazione. E' fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo l'abbinamento della denominazione e del logo senza la preventiva approvazione scritta della parte proprietaria.

DELIBERA N. 286/2020

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la delibera n.15/2016, assunta dal Presidente federale l'8 settembre 2016 e ratificata con propria delibera n.70/2016 assunta in occasione della riunione del 30 settembre 2016, con la quale è stato approvato il nuovo testo dello Statuto della Lega Basket Serie A;
- visto l'articolo 6 dello Statuto della Lega Basket Serie A in cui è stabilito che solo le Società associate alla Lega hanno diritto a partecipare al Campionato;
- visto l'articolo 8, comma f dello Statuto della Lega Basket Serie A che stabilisce che le Società associate alla Lega perdono la qualità di associato a seguito di espulsione deliberata dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto per grave inadempimento agli obblighi derivanti dallo Statuto, dal regolamento esecutivo interno o per condotta incompatibile con la permanenza nella Lega, con effetto dalla adozione della relativa delibera;
- visto l'articolo 58 dello Statuto federale in cui è stabilito che la FIP può riconoscere, ai fini sportivi, nel rispetto del principio della centralità della FIP, associazioni costituite fra le Affiliate denominate "Leghe" ed aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi delle Affiliate che vi aderiscono e tali Leghe devono avere Statuti e regolamenti, approvati dal Consiglio federale, nel rispetto delle norme del CONI e della FIP;
- visto in particolare il comma 6 dell'articolo 58 dello Statuto federale nel quale, riprendendo il dettame del punto 10.9 dei Principi Fondamentali del CONI, è previsto che la FIP può affidare alle Leghe l'organizzazione dei singoli Campionati nazionali, sulla base delle direttive della FIP, ferma restando la competenza federale per la determinazione delle Affiliate aventi diritto al Campionato;
- vista la nota datata 10 luglio 2019 a firma del Presidente Bianchi della Lega Basket Serie A, con la quale chiede che il Consiglio federale valuti quanto prima il testo del nuovo Regolamento Esecutivo approvato dall'Assemblea delle Società;
- vista la nota prot. n.5633, datata 11 luglio 2019 a firma del Segretario Generale, con la quale la FIP prende atto di quanto comunicato dal Presidente della Lega Basket Serie A e con cui, considerati i tempi ridotti in vista della riunione del Consiglio federale del successivo 16 luglio, chiede che il rappresentante delle Società professionistiche Ario Costa possa relazionare in sede di riunione consiliare al fine di ottenere un assenso di massima circa l'impianto del novellato Regolamento Esecutivo, delegando il Presidente federale alla definizione puntuale di eventuali criticità che dovessero essere riscontrate;
- vista la propria delibera n.3/2019 assunta in occasione della riunione del 16 luglio 2019, con cui si prende atto dei principi generali su cui poggia il nuovo Regolamento Esecutivo presentato dalla Lega Basket Serie A e si conferisce mandato al Presidente federale affinché approvi il testo del Regolamento Esecutivo della Lega Basket Serie A una volta definita la compatibilità con i Regolamenti federali vigenti;
- vista la propria delibera n.182/2019, assunta in occasione della riunione del 25 ottobre 2019 con la quale è stato revocato il riconoscimento dello Statuto della Lega Basket Serie A limitatamente all'art. 8, comma f) e conferito mandato alla Segreteria Generale per proporre, d'intesa con la

Lega Basket Serie A, al Consiglio federale una modifica regolamentare che consideri adeguata l'ipotesi che, nel caso di provvedimento di esclusione di un Club dal consesso della Lega Basket Serie A, sancito dall'assemblea delle Società di Serie A, lo stesso possa eventualmente essere impugnato dal soggetto interessato presso gli organi di giustizia endofederali;

vista la nota del 20 novembre 2019 del Presidente della Lega Basket Serie A con cui, facendo seguito alla delibera n.182/2019 con la quale è stato revocato il riconoscimento dell'art. 8 lettera f) dello Statuto di Lega ed ai colloqui intercorsi sul tema, invia, in allegato, una bozza dello Statuto stesso da sottoporre all'approvazione della prima Assemblea di Lega utile;

vista la nota del 26 novembre 2019, a firma del Segretario Generale FIP, con cui è stato ribadita la necessità di riformare il testo dello Statuto della Lega Basket Serie A secondo le indicazioni deliberate dal Consiglio federale con delibera n.182/2019;

vista la nota del Presidente della Lega Basket Serie A, datata 4 dicembre 2019, con la quale è stato inviato il testo del Regolamento Esecutivo della Lega Basket Serie A approvato dall'Assemblea di Lega, svoltasi il 27 novembre u.s., ed emendato secondo le intese raggiunte, per le vie brevi, con il Segretario della Commissione Tecnica di Controllo;

vista la propria delibera n.224/2019, assunta in occasione della riunione del 6 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il testo del Regolamento Esecutivo della Lega Basket Serie A con riferimento alle norme riguardanti i controlli in materia economico finanziaria condivisi con il Segretario della Comtec e che trovano immediata attuazione nella delibera 181/2019 riguardante la misura dei parametri e le date di deposito dei documenti per la partecipazione alla Serie A;

considerato che nella delibera sopra citata si conferisce mandato al Presidente federale in ordine all'iter approvativo dello Statuto e del Regolamento Esecutivo della LBA, per addivenire alla redazione finale dei suddetti testi nel più breve tempo possibile, indicando puntualmente eventuali emendamenti;

vista la nota del 12 dicembre 2019, a firma del Segretario Generale della FIP con la quale, in osservanza a quanto previsto dalla delibera n.224/2019, sono stati trasmessi gli emendamenti e le richieste di chiarimento riguardo il testo del Regolamento Esecutivo LBA, già approvato dall'Assemblea di Lega;

considerato che nella medesima nota del 12 dicembre 2019, a firma del Segretario Generale della FIP sono stati rappresentate osservazioni in merito alla bozza dello Statuto LBA, ancorché non approvata nella parte novellata dal consesso assembleare di Lega, circoscritte alla sola fattispecie di perdita o mancata acquisizione della qualifica di Associata alla Lega Basket Serie A e fermo restando la validità dell'impianto residuale e complessivo dello Statuto;

vista la nota del 17 dicembre u.s., a firma del Presidente della Lega Basket Serie A, con la quale trasmette il testo, allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, del Regolamento Esecutivo LBA recependo tutti gli emendamenti formulati dalla FIP con la sopra citata nota del Segretario Generale del 12 dicembre 2019;

ritenuto nelle more della definizione del testo dello Statuto di Lega Basket Serie A, di poter licenziare il testo del Regolamento Esecutivo LBA così come presentato, fermo restando che l'efficacia del Regolamento Esecutivo LBA possa essere evidentemente riconsiderata nel momento in cui l'Assemblea delle Società di Serie A non approvi il testo dello Statuto così come concordato con la Federazione;

vista la nota del Presidente della Lega Basket Serie A, inviata il 17 gennaio 2020, con cui invia il testo dello statuto della Lega, allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, che recepisce le modifiche concordate e che è stato approvato dall'Assemblea di Lega tenutasi il 13 gennaio 2020;

ritenuti i testi del Regolamento Esecutivo e dello Statuto della Lega Basket Serie A, approvati dall'Assemblea di Lega, meritevoli di approvazione ai fini sportivi perché coerenti con i Regolamenti federali;

DELIBERA

di approvare, con effetto immediato ed ai fini sportivi, il testo dello Statuto della Lega Basket Serie A che si allega alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;

di approvare, con effetto immediato, il testo del Regolamento Esecutivo LBA che si allega alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale.

DELIBERA N. 287/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.231/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società S.S. FELICE SCANDONE SPA (cod.FIP 000204) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura PAPA DOMENICO/S.S.FELICE SCANDONE SPA;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato oltre il termine assegnato;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società S.S. FELICE SCANDONE SPA (cod.FIP 000204) per aver assolto, oltre il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia PAPA DOMENICO/S.S.FELICE SCANDONE SPA.

Restano fermi i provvedimenti sanzionatori di cui all'art.53 del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N. 288/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.232/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società S.S. FELICE SCANDONE SPA (cod. FIP 000204) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CAVALIERE FRANCESCO/S.S.FELICE SCANDONE SPA;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato oltre il termine assegnato;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società S.S. FELICE SCANDONE SPA (cod. FIP 000204) per aver assolto, oltre il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia CAVALIERE FRANCESCO/S.S.FELICE SCANDONE SPA.

Restano fermi i provvedimenti sanzionatori di cui all'art.53 del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N. 289/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.233/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società S.S. FELICE SCANDONE SPA (cod. FIP 000204) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura FILLOY ARIEL/S.S.FELICE SCANDONE SPA;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato oltre il termine assegnato;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società S.S. FELICE SCANDONE SPA (cod. FIP 000204) per aver assolto, oltre il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia FILLOY ARIEL/S.S.FELICE SCANDONE SPA.

Restano fermi i provvedimenti sanzionatori di cui all'art.53 del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N. 290/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.234/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società S.S. FELICE SCANDONE SPA (cod. FIP 000204) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MAFFEZZOLI MASSIMO/S.S.FELICE SCANDONE SPA;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato oltre il termine assegnato;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società S.S. FELICE SCANDONE SPA (cod. FIP 000204) per aver assolto, oltre il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia MAFFEZZOLI MASSIMO/S.S.FELICE SCANDONE SPA.

DELIBERA N. 291/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.235/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società S.S. FELICE SCANDONE SPA (cod. FIP 000204) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MELLER STEFANO/S.S.FELICE SCANDONE SPA (prat.36 2019/2020);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato oltre il termine assegnato;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società società S.S. FELICE SCANDONE SPA (cod. FIP 000204) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia MELLER STEFANO/S.S.FELICE SCANDONE SPA.

DELIBERA N. 292/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.236/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società TERAMO BASKET 1960 (cod.FIP 054432) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura AROMANDO SIMONE/TERAMO BASKET 1960 (prat.27 2019/2020);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società TERAMO BASKET 1960 (cod.FIP 054432) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia AROMANDO SIMONE/TERAMO BASKET 1960 (prat.27 2019/2020).

DELIBERA N. 293/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.237/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società TERAMO BASKET 1960 (cod.FIP 054432) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura COSTA VALERIO/TERAMO BASKET 1960 (prat.26 2019/2020);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società TERAMO BASKET 1960 (cod.FIP 054432) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia COSTA VALERIO/TERAMO BASKET 1960 (prat.26 2019/2020).

DELIBERA N. 294/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.238/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società TERAMO BASKET 1960 (cod.FIP 054432) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura FABI MATTEO/TERAMO BASKET 1960 (prat.39 2019/2020);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società TERAMO BASKET 1960 (cod.FIP 054432) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia FABI MATTEO/TERAMO BASKET 1960 (prat.39 2019/2020).

DELIBERA N. 295/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.239/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società L.B.LEGNANO KNIGHTS SSD ARL (cod.FIP 033298) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura SBEZZI RICCARDO/L.B. LEGNANO KNIGHTS SSD ARL (cod.FIP 033298);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società L.B.LEGNANO KNIGHTS SSD ARL (cod. FIP 033298) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia SBEZZI RICCARDO/L.B. LEGNANO KNIGHTS SSD ARL (prat.32 2019/2020).

DELIBERA N. 296/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.240/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società BASKET FOSSANO (cod.FIP 012775) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura RUGGIERO ANTONIO/BASKET FOSSANO (prat.28 2019/2020);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società BASKET FOSSANO (cod. FIP 012775) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia RUGGIERO ANTONIO/BASKET FOSSANO (prat.28 2019/2020).

DELIBERA N. 297/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.241/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società TEATE BASKET CHIETI (cod.FIP 054751) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura LAM BASKET ASD/TEATE BASKET CHIETI (prat.28 2019/2020);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società TEATE BASKET CHIETI (cod. FIP 054751) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia LAM BASKET ARD/TEATE BASKET CHIETI (prat.28 2019/2020)

DELIBERA N. 298/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.242/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società EUROBASKET ROMA (cod. FIP 037085) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura SBEZZI RICCARDO/ EUROBASKET ROMA (prat.33 2019/2020);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società EUROBASKET ROMA (cod. FIP 037085) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia SBEZZI RICCARDO/ EUROBASKET ROMA (prat.33 2019/2020)

DELIBERA N. 299/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.243/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura LELLI GIANFRANCO/FORTITUDO 103 ACADEMY (prat.38 2019/2020);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società FORTITUDO 103 ACADEMY (cod. FIP 054434) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia LELLI GIANFRANCO/FORTITUDO 103 ACADEMY (prat.38 2019/2020)

DELIBERA N. 300/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera del Consiglio federale n.244/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società NUOVA PALL.CEGLIE 2001 (cod. FIP 046880) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura SCIPIONI LUCA/ NUOVA PALL CEGLIE (prat.35 2019/2020);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società NUOVA PALL.CEGLIE 2001 (cod. FIP 046880) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia SCIPIONI LUCA/ NUOVA PALL CEGLIE (prat.35 2019/2020)

DELIBERA N. 301/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società BASKET LECCO SRL (cod. FIP 000927) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CHINELLATO RICCARDO/ BASKET LECCO SRL (prat.44 2019/2020);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società BASKET LECCO SRL (cod. FIP 000927) fissando il termine del 4.03.2020 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia CHINELLATO RICCARDO/ BASKET LECCO SRL (prat.44 2019/2020).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2020/2021.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 302/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società BASKET LECCO SRL (cod. FIP 000927) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura PATERNOSTER ANTONIO / BASKET LECCO SRL (prat.40 2019/2020);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società BASKET LECCO SRL (cod. FIP 000927) fissando il termine del 4.03.2020 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia PATERNOSTER ANTONIO / BASKET LECCO SRL (prat.400 2019/2020).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2020/2021.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 303/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD CESTISTICA OSTUNI (cod. FIP 052760) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo ASD CESTISTICA OSTUNI/ SCHIANO LUCA (prat.12 2019/2020);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD CESTISTICA OSTUNI (cod. FIP 052760) fissando il termine del 4.03.2020 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ASD CESTISTICA OSTUNI/ SCHIANO LUCA (prat.12 2019/2020).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2020/2021.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 304/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società PODEROSA PALL.MONTEGRANARO SRL DIL (cod. FIP 033653) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura PALUCCI PAOLO/PODEROSA PALL.MONTEGRANARO SRL DIL. (prat.43 2019/2020);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società PODEROSA PALL.MONTEGRANARO SRL DIL. (cod. FIP 033653) fissando il termine del 4.03.2020 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia PALUCCI PAOLO/PODEROSA PALL.MONTEGRANARO SRL DIL (prat.43 2019/2020).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2020/2021.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 305/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società CITTA' DI CERIGNOLA BASKET CLUB SSD ARL (cod. FIP 055110) in relazione al mancato adempimento di quanto

disposto nella procedura LOBASSO FRANCESCO MARIO/CITTA' DI CERIGNOLA BASKET CLUB SSD ARL (prat.45 2019/2020);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società CITTA' DI CERIGNOLA BASKET CLUB SSD ARL (cod. FIP 055110) fissando il termine del 4.03.2020 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia LOBASSO FRANCESCO MARIO/CITTA' DI CERIGNOLA BASKET CLUB SSD ARL. (prat.45 2019/2020).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2020/2021.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 306/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società NEW CASERTA BASKET (cod. FIP 054956) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ANZOINI CAMILLO/NEW CASERTA BASKET (prat.41 2019/2020);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società NEW CASERTA BASKET (cod. FIP 054956) fissando il termine del 4.03.2020 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ANZOINI CAMILLO/NEW CASERTA BASKET (prat.41 2019/2020).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2020/2021.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 307/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali,

- visto l'art. 139 del Regolamento Organico;
- preso atto che l'Ufficio Contabilità Affiliate e Tesserati ha individuato un elenco di società sportive che presentano esposizioni debitorie nei confronti della FIP e/o dei Comitati Regionali per le causali e per gli importi risultanti dalle rispettive schede contabili, il cui mancato pagamento nei termini assegnati comporta la declaratoria di morosità e le ulteriori conseguenze previste dall'art.139 del citato Regolamento;
- preso atto che l'Ufficio Contabilità Affiliate e Tesserati ha provveduto ad inoltrare regolare comunicazione alle suddette società ed ai rispettivi presidenti e/o rappresentanti legali e ai componenti del consiglio direttivo al fine di sollecitare il pagamento delle somme dovute in difetto rappresentando le conseguenze a termini di regolamento;
- considerato che le seguenti società:

045824 V. BASKETBALL LAMEZIA
052776 VIOLA REGGIO CALABRIA SSDARL
051584 A.D. CENTRO NUOVO BASKET MARE SUD
048682 DIKE BASKET NAPOLI SSDARL
034379 NEAPOLIS BASKET Casavatore
023444 A.S.D. SAN NICOLA BASKET CEDRI
025074 A.S.D. VALDIANO PALLACANESTRO
052893 A.S.D. REAL BARRESE
051880 ASD LA FORESTA SMALL Rieti
045980 POL. SANGIORGESE 2000 ASS.DIL.
052451 AUXILIUM PALLACANESTRO TORINO SPA

non hanno provveduto ad adempiere entro il termine assegnato dall'Ufficio Contabilità Affiliate e Tesserati;

DELIBERA

- di dichiarare ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico lo stato di morosità delle seguenti società:

045824 V. BASKETBALL LAMEZIA
052776 VIOLA REGGIO CALABRIA SSDARL
051584 A.D. CENTRO NUOVO BASKET MARE SUD
048682 DIKE BASKET NAPOLI SSDARL
034379 NEAPOLIS BASKET Casavatore
023444 A.S.D. SAN NICOLA BASKET CEDRI
025074 A.S.D. VALDIANO PALLACANESTRO
052893 A.S.D. REAL BARRESE
051880 ASD LA FORESTA SMALL Rieti
045980 POL. SANGIORGESE 2000 ASS.DIL.
052451 AUXILIUM PALLACANESTRO TORINO SPA

- di fissare il termine del 28 febbraio 2020 per l'adempimento integrale delle proprie obbligazioni verso la FIP.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2020/2021.

Ai sensi dell'art.133 comma 2) il Presidente o Legale Rappresentante della società ed i membri del Consiglio Direttivo rispondono in solido tra loro delle obbligazioni assunte dalla società verso la FIP e i suoi Organi, le Società ed i terzi affiliati e/o tesserati.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N. 308/2020

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.187/2019, assunta in occasione della riunione del 25 ottobre u.s., con cui è stato approvato il nuovo testo del Regolamento Organico;
- visto che tutti i Delegati eletti che partecipano all'Assemblea Generale devono essere calcolati in misura corrispondente ad 1 Delegato ogni 50 voti spettanti;
- preso atto che gli articoli 4, 40 e 41 del Regolamento Organico approvato con la delibera n.187/2019 sopra citata, riportano erroneamente che " *Il numero dei Delegati da eleggere è in misura corrispondente ad un Delegato ogni 100 (cento) voti spettanti*";
- ritenuto di dover modificare il testo degli articoli 4, 40 e 41 del Regolamento Organico prevedendo, come previsto nelle precedenti stesure dei Regolamenti elettorali e come applicato nelle precedenti Assemblee che il numero dei Delegati da eleggere è in misura corrispondente ad un Delegato ogni 50 (cinquanta) voti spettanti;
- vista la proposta di modifica degli articoli 4, 40 e 41 del Regolamento Organico avanzata dalla Segreteria Generale;
- ritenuta la proposta della Segreteria Generale meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

di modificare, con effetto subordinato all'approvazione del CONI, i testi degli articoli 4, 40 e 41 del Regolamento Organico come segue:

▪ **Art.4 - Determinazione del numero di Delegati**

1. OMISSIS
2. Il numero dei Delegati da eleggere è in misura corrispondente ad un Delegato ogni **50 (cinquanta)** ~~100 (cento)~~ voti spettanti.

▪ **Art.40 - Determinazione del numero dei Delegati Atleti**

1. OMISSIS
2. Il numero dei Delegati degli Atleti da eleggere è in misura corrispondente ad un Delegato ogni **50 (cinquanta)** ~~100 (cento)~~ voti spettanti.
3. OMISSIS
4. OMISSIS

▪ **Art.41 - Determinazione del numero dei Delegati Tecnici**

1. OMISSIS
2. Il numero dei Delegati dei Tecnici da eleggere è in misura corrispondente ad un Delegato ogni **50 (cinquanta)** ~~100 (cento)~~ voti spettanti a ciascuna categoria.
3. OMISSIS
4. OMISSIS

DELIBERA N. 309/2020

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.192/2019 con la quale sono stati modificati gli articoli 132, 133 e 134 del Regolamento Esecutivo tesseramento;
- visto l'articolo 7, comma 5 lett. l) dello Statuto CONI in cui è previsto che la Giunta Nazionale CONI approva, ai fini sportivi, gli statuti, i regolamenti per l'attuazione dello statuto, i regolamenti di giustizia sportiva e i regolamenti antidoping delle Federazioni sportive nazionali;
- visto l'articolo 1 dello Statuto federale in cui è previsto, tra le altre cose, che la FIP, nell'ambito del rapporto federativo con il CONI, esercita le proprie prerogative rispettando anche lo Statuto, gli indirizzi e le direttive del CONI;
- vista la nota prot.8635 del 4 novembre 2019 inviata dalla Federazione Pallacanestro all'attenzione dell'Ufficio Statuti e Regolamenti del CONI per sottoporre le modifiche degli articoli 132, 133 e 134 del Regolamento Esecutivo Tesseramento all'approvazione della Giunta Nazionale;
- letta la nota prot. 004 del 9 gennaio 2020 inviata dall'Ufficio Statuti e Regolamenti del CONI con la quale segnala alcuni emendamenti da apportare alle modifiche avanzate dalla Federazione;
- vista la proposta di modifica avanzata dalla Commissione Carte federale con cui si recepiscono tutti gli emendamenti proposti dall'Ufficio Statuti e Regolamenti del CONI con la nota di cui sopra;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con la ratio che ha portato alla prima modifica proposta;

DELIBERA

di approvare, con effetto subordinato all'approvazione del CONI, il nuovo testo degli articoli 132, 133 e 134 del Regolamento Esecutivo Tesseramento, come di seguito riportati:

Art. 132 TESSERAMENTO PER PIU' RUOLI

1. E' possibile sottoscrivere massimo due tesseramenti diversi anche per Società diverse e purché per Campionati diversi, salvo i casi particolari disciplinati dai Regolamenti federali.
2. Non è possibile, in nessun caso, sottoscrivere più di due tesseramenti siano essi a favore della medesima Società o per Società diverse.

Art. 133 Eccezioni

1. Chi già tesserato ed iscrivibile a referto nel massimo Campionato di Società partecipanti a Campionati nazionali, professionistici o dilettantistici, non può essere tesserato, se non diversamente previsto dai Regolamenti federali, a favore di altra Società per un altro Campionato nazionale.
2. Chi già tesserato ed iscrivibile a referto nel massimo Campionato di Società partecipanti a Campionati nazionali, professionistici o dilettantistici, può essere tesserato esclusivamente per Campionati regionali.
3. Chi già tesserato ed iscrivibile a referto per Società partecipanti a Campionati regionali può essere tesserato per Società regionali o nazionali purché partecipanti a Campionato diverso.
4. I tesseramenti in qualità di Istruttore Minibasket e dirigente Minibasket non rientrano nel computo dei due tesseramenti concessi ai sensi del presente Regolamento.
5. Nei casi di violazione delle norme del presente articolo il tesserato è passibile della sanzione prevista dall'art. 47 R.G.

Art. 134 PROCEDURE

1. L'istanza per sottoscrivere un doppio tesseramento, che non sia in contrasto con quanto previsto all'articolo 132 e all'articolo 133 del presente Regolamento, avviene unicamente mediante il sistema FIPonline salvo diversa disposizione.
2. Gli Uffici federali, esaminata la richiesta, valutata la liceità rispetto le norme federali, provvedono a perfezionare il tesseramento.
3. La Società ed il tesserato, sono gli unici responsabili dei documenti presentati e di quanto dichiarato nell'istanza.

DELIBERA N. 310/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la proposta di modifica degli articoli 14 e 17 del Regolamento Sanitario avanzata dal Medico federale il quale ritiene che l'ecocardiogramma è un tipo di accertamento che il Medico certificatore può richiedere in caso lo ritenga necessario ai fini del rilascio dell'idoneità sportiva agonistica ed inoltre essendo un aggravio di spesa per l'utente e per il Sistema Sanitario Nazionale è opportuno escluderlo dagli accertamenti di routine;

condivisa la proposta di modifica avanzata dal Medico federale e le motivazioni espresse;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

di modificare, con effetto subordinato all'approvazione del CONI, gli articoli 14 e 17 del Regolamento Sanitario come segue:

Articolo 14

IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA DI SOGGETTI CHE ABBIANO COMPIUTO IL 35° ANNO DI ETA'

Tutti i soggetti che abbiano compiuto il 35° anno di età, tesserati o che intendano tesserarsi per lo svolgimento di attività sportiva agonistica al fine di ottenere l'idoneità alla pratica sportiva, ogni anno devono, in aggiunta agli accertamenti medici previsti dal precedente art. 13, sottoporsi anche ai seguenti esami clinici:

- visita cardiologia;
- test massimale al cicloergometro;
- ~~ecocardiogramma ogni due anni (annuale se presenta reperti clinici da monitorare).~~

Articolo 17

IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA DEGLI ARBITRI

Gli arbitri in attività ogni anno, prima del tesseramento, devono sottoporsi agli accertamenti medici previsti per l'attività sportiva agonistica ed ottenere un certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica secondo quanto stabilito dal precedente art. 13. Tutti gli arbitri che abbiano compiuto il 40° anno di età che svolgono o intendano svolgere l'attività arbitrale in aggiunta agli accertamenti medici previsti dal precedente art. 13 devono sottoporsi obbligatoriamente anche ai seguenti esami clinici:

- visita cardiologia;
- test massimale al cicloergometro;
- ~~ecocardiogramma ogni due anni (annuale se presenta reperti clinici da monitorare).~~

I tesserati CIA regionali all'atto del tesseramento annuale, devono inviare il certificato di cui sopra in originale ai Comitati regionali di appartenenza. Il certificato deve essere conservato agli atti del Comitato stesso sotto la responsabilità dei Presidenti regionali.

Gli arbitri nazionali all'atto del tesseramento annuale, devono inviare il certificato di cui sopra agli uffici del CIA presso la sede centrale della FIP in originale e nei termini previsti per il tesseramento; il certificato sarà conservato agli atti del CIA.

DELIBERA N. 311/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la proposta di modifica degli articoli 5, 18, 19, 23, 27, 29, 36, 63, 67, 80, 82 e 85 e l'abrogazione degli articoli 33, 86, 87, 88 e 89 del Regolamento del Comitato Italiano Arbitri avanzata dal Presidente CIA e con le quali si specifica, tra le altre cose, il ruolo e le competenze dell'arbitro amatoriale e dell'arbitro giovanile ed il nuovo premio intitolato a Paolo Fiorito;

sentita la relazione del Presidente CIA;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

di modificare, con effetto subordinato all'approvazione del CONI, gli articoli 5, 18, 19, 23, 27, 29, 36, 63, 67, 80, 82 e 85 e abrogare gli articoli 33, 86, 87, 88 e 89 del Regolamento del Comitato Italiano Arbitri come segue:

Art. 5 - Il Consiglio Direttivo del CIA (del. n.90/2019 CF 16/07/2019)

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. Il Consiglio Direttivo CIA è inoltre competente a:
 1. omissis
 2. omissis
 3. omissis
 4. omissis
 5. omissis
 6. omissis
 7. omissis
 8. omissis
 9. omissis
 10. omissis
 11. nominare, su proposta dei Comitati regionali FIP, i componenti delle Commissioni regionali CIA, i Delegati provinciali CIA e gli Organi tecnici regionali;
 12. omissis
6. Il Consiglio Direttivo CIA è convocato dal Presidente CIA, con le modalità ed i tempi previsti **dal precedente dall'art. 3** e si riunisce almeno tre volte l'anno;
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo CIA sono valide con la presenza del Presidente e di almeno **due un** componente.
8. OMISSIS
9. OMISSIS

Art. 18 – Arbitri regionali giovanili (del. 204/2018 C.F. 06/12/2018)

1. Gli Arbitri regionali giovanili sono coloro i quali hanno una età compresa tra i 13 anni di età (compiuti) ed i 18 (non ancora compiuti).

2. Gli Arbitri regionali giovanili di norma potranno essere utilizzati solo nei Campionati giovanili. E' ammesso il loro impiego nei Campionati seniores, fino alla 5° categoria arbitrale, nei casi in cui il CIA Regionale, acquisito il parere dell'Istruttore Regionale Attività Giovanile territorialmente delegato, lo ritenga possibile in funzione delle caratteristiche tecniche e relazionali del tesserato e delle sue capacità e potenzialità. E' altresì opportuno che gli stessi arbitri con età inferiore ai 18anni vengano designati nei Campionati giovanili in coppia con un arbitro maggiorenne che abbia acquisito esperienza sufficiente da poter fornire valido supporto.

Gli Arbitri regionali giovanili, di norma, potranno essere utilizzati solo nei Campionati giovanili, con l'esclusione dei Campionati giovanili di Eccellenza. Il CIA Regionale, potrà anche impiegarli nei Campionati giovanili di Eccellenza e nella 5° categoria arbitrale solo dopo il superamento del 16° anno di età e con il parere favorevole dell'Istruttore Regionale Attività Giovanile territorialmente delegato, in funzione delle caratteristiche tecniche e relazionali del tesserato e delle sue capacità e potenzialità. E' altresì opportuno che gli stessi arbitri con età inferiore ai 18 anni vengano designati nei Campionati giovanili in coppia con un arbitro maggiorenne che abbia acquisito esperienza sufficiente da poter fornire valido supporto.

Art. 19 – Arbitri amatoriali (del. 204/2018 C.F. 06/12/2018)

1. Gli Arbitri amatoriali sono coloro che hanno conseguito l'abilitazione tra i 30 ed i 50 anni di età (non ancora compiuti).
2. Gli Arbitri amatoriali sono utilizzabili dalla Regione di appartenenza nella 6° categoria, **ed in caso di particolari esigenze dovute a carenze di organico, il CIA regionale potrà impiegarli anche nella 5° categoria arbitrale e nei campionati giovanili di eccellenza.**

Art. 23 – Arbitro Benemerito d'Eccellenza

- Il Consiglio Direttivo CIA può conferire la qualifica di Arbitro Benemerito d'Eccellenza a quei tesserati, **con almeno quarant'anni di anzianità di tesseramento**, che si trovino in una delle seguenti situazioni:
 - abbiano svolto attività per almeno dodici anni nella massima categoria maschile;
 - siano stati arbitri internazionali;
 - abbiano ricoperto la carica di Componente del Consiglio Direttivo CIA per almeno un quadriennio;
 - abbiano ricoperto l'incarico di Responsabile di un Organo Tecnico Nazionale per almeno quattro anni, anche non consecutivi;
 - abbiano ricoperto l'incarico di Direttore del Settore Tecnico CIA per almeno quattro anni, anche non consecutivi;
 - abbiano ricoperto la carica di Presidenti delle Commissioni Regionali CIA per almeno dieci anni, anche non consecutivi;
2. OMISSIS
 3. OMISSIS

Art. 27 – Tesseramento in altre categorie

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. L'Arbitro può rimanere tesserato anche come atleta, col divieto di dirigere gare nel girone del Campionato nel quale partecipa la squadra con cui gioca. Potrà invece dirigere gare di ogni altro Campionato dove partecipa la Società nella quale risulta tesserato, ma non potrà dirigere gare della Società stessa; tale possibilità decade quando l'Arbitro è inserito in una lista nazionale **o di Serie C regionale.**
4. OMISSIS
5. OMISSIS

Art. 29 – Classificazione degli Ufficiali di Campo

- a) Gli Ufficiali di Campo sono classificati in:
 - a. Ufficiali di Campo Nazionali;
 - b. Ufficiali di Campo Regionali;
 - c. Ufficiali di Campo Regionali giovanili;
 - ~~d. Ufficiali di Campo Amatoriali;~~
 - e. Ufficiali di Campo Fuori quadro
 - f. Ufficiali di Campo Benemeriti;

- g. Ufficiali di Campo Benemeriti d'Eccellenza;
- h. Ufficiali di Campo d'Onore.

Art. 33 – Ufficiali di Campo amatoriali (del. 204/2018 C.F. 06/12/2018)

ABROGATO

Art. 36 – Ufficiali di Campo Benemeriti d'Eccellenza (del. n.90/2019 CF 16/07/2019)

1. Il Consiglio Direttivo CIA può conferire la qualifica di Ufficiale di Campo Benemerito d'Eccellenza a quei tesserati, con almeno quarant'anni di anzianità di tesseramento, che si trovino in una delle seguenti situazioni:
 - a) abbiano svolto attività per almeno dodici anni nella massima categoria maschile;
 - b) abbiano ricoperto la carica di Componente del Consiglio Direttivo CIA per almeno un quadriennio;
 - c) abbiano ricoperto l'incarico di responsabile di un Organo Tecnico **Nazionale** CIA per almeno quattro anni, anche non consecutivi;
 - d) abbiano ricoperto l'incarico di Direttore del Settore Tecnico CIA per almeno quattro anni, anche non consecutivi;
 - e) abbiano ricoperto la carica di Presidenti delle Commissioni Regionali CIA per almeno dieci anni, anche non consecutivi;
2. OMISSIS
3. OMISSIS

Art. 63 - Limite di età

1. OMISSIS
2. L'attività degli Osservatori cesserà al compimento del settantesimo anno di età **nei campionati nazionali ed al compimento del settantacinquesimo anno di età nei campionati regionali.**
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS

Art. 67 – Doveri dei tesserati (del. 204/2018 C.F. 06/12/2018)

1. Tutti i tesserati CIA, per quanto di competenza, hanno l'obbligo di:
 - a) omissis
 - b) omissis
 - c) superare i test atletici predisposti dal CIA, secondo le normative FIP e/o FIBA; detti test atletici, obbligatori al fine del ~~proseguo della attività~~ **proseguimento dell'attività** stagionale, saranno almeno due in ogni stagione sportiva. Chi non supererà un test o non lo potrà sostenere perché sprovvisto di certificato medico di idoneità alla pratica agonistica, sarà escluso dalle designazioni e potrà avere una seconda possibilità che sarà quella successiva, prevista nella stagione in corso, oppure una prova di recupero stabilita dal CIA, con spese a carico dell'interessato, da effettuarsi dopo un periodo minimo di 20 giorni dal test non superato. Nel caso in cui l'arbitro nazionale fallisca due test, anche non consecutivi, nella stessa stagione sportiva verrà escluso dalla lista di appartenenza e nel caso lo richieda, nel rispetto della regolamentazione anagrafica, verrà collocato nella disponibilità del Comitato Regionale di appartenenza quale arbitro di 6° categoria. In caso di test atletico non effettuato a seguito di presentazione di certificato medico, l'Arbitro sarà temporaneamente escluso dalle designazioni e manterrà comunque l'obbligo di superare il successivo test con le modalità sopra prescritte. Il CIA si riserva la verifica della veridicità dei contenuti delle certificazioni pervenute a mezzo dei medici federali o di propria fiducia. Eventuali gravi e documentati motivi che impediscano ad un Arbitro di prendere parte ai test atletici, verranno valutati dagli Organi Tecnici e Direttivi CIA. Oltre ai test atletici, per ogni Campionato può essere prevista anche l'effettuazione di quiz teorici con la specificazione delle modalità e della valenza nel documento annuale "*Criteria di Impiego e Valutazione – Norme di Comportamento*". Alle Commissioni Regionali CIA è demandata la facoltà di definire tale materia per i tesserati di competenza, nei "*Criteria di Impiego e Valutazione*" annualmente emanati prima dell'inizio dei Campionati.
 - d) omissis
 - e) omissis
 - f) omissis

omissis

- g) omissis
- 2. OMISSIS
- 3. OMISSIS
- 4. OMISSIS
- 5. OMISSIS
- 6. OMISSIS
- 7. OMISSIS

Art. 80 – “Premi”

1. I Premi federali per gli Arbitri sono i seguenti:
 - a) Premio “Maurizio Martolin”;
 - b) Premio “Luigi Giordano” “Vittorio Paolo Fiorito”;
 - c) Premio “Nini Ardito”;
 - d) Premio “Gianluca Mattioli”.

I suddetti premi verranno consegnati nel corso dei raduni nazionali/regionali di inizio stagione o in occasione di altre manifestazioni autorizzate dal Consiglio Direttivo del CIA.

Art. 82 - Premio “Luigi Giordano”-“Vittorio Paolo Fiorito”

1. Il Premio è annualmente conferito dal CIA al/i migliore/i arbitro/i Under 21 maschile e/o femminile che nel corso dell'anno sportivo si sia/siano maggiormente distinto/i nell'attività svolta.
 2. Il Premio viene attribuito da una apposita Commissione composta dal:
 - a) Presidente e Componenti del Consiglio Direttivo CIA;
 - b) Direttore del Settore Tecnico Arbitrale;
 - c) Responsabile del Settore Arbitri.
- o Il Premio è annualmente conferito dal CIA al miglior Arbitro promosso nel Campionato nazionale di serie A.
 - o Il Premio viene attribuito da una apposita Commissione composta dal:
 - a) Presidente e Componenti del Consiglio Direttivo CIA;
 - b) Direttore del Settore Tecnico Arbitrale;
 - c) Responsabile dell'Organo Tecnico di serie A2.

Art. 85 - Prorogatio

1. Tutte le nomine ed incarichi conferiti dal Consiglio Direttivo del CIA, nell'ambito della sua competenza, oltre che per le ipotesi specificatamente disciplinate dal presente regolamento, terminano comunque di avere efficacia con il termine **la conclusione** del mandato affidato al Consiglio Direttivo CIA dal Consiglio Federale della FIP.
2. OMISSIS

Art. 86 – Qualifiche Istruttori
ABROGATO

Art. 87 – Qualifiche Osservatori
ABROGATO

Art. 88 – Limiti di età
ABROGATO

Art. 89 – Limiti di permanenza
ABROGATO

DELIBERA N. 312/2020

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'art.1 comma 373 della legge n.205 del 27 dicembre 2017 che prevede l'istituzione presso il CONI del Registro Nazionale degli Agenti Sportivi;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018 che delega al CONI la gestione e organizzazione del Registro Nazionale degli Agenti Sportivi;
- visto il Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato in data 10 luglio 2018 dal Consiglio Nazionale CONI con delibera n.1596, successivamente modificato dal Consiglio Nazionale CONI con delibera n.1630 del 26 febbraio 2019;
- visto il Regolamento per l'esercizio dell'attività di Agenti di Atleti Professionisti di Pallacanestro, approvato con propria delibera n.417/2019, assunta nella riunione del 10 maggio 2019, successivamente modificato con propria delibera n.89/2019, assunta nella riunione del 16 luglio 2019, e ulteriormente modificato con propria delibera n.189/2019 assunta nella riunione del 25 ottobre 2019;
- vista la delibera n.1649 assunta dal Consiglio Nazionale CONI il 29 ottobre 2019 con cui viene ulteriormente modificato il Regolamento CONI degli Agenti Sportivi;
- preso atto delle richieste di modifica al testo del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Agenti di Atleti Professionisti di Pallacanestro pervenute, in data 28 gennaio 2020, con nota prot.28/2020 dall'Ufficio Statuti e Regolamenti del CONI, necessarie a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate al Regolamento CONI degli Agenti sportivi con la delibera n.1649 sopra citata;
- esaminata la proposta della Commissione federale degli Agenti di Atleti Professionisti di Pallacanestro, con cui si recepiscono le osservazioni di cui alla nota dell'Ufficio Statuti e Regolamenti del CONI;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare, con effetto subordinato all'approvazione del CONI, le modifiche al testo degli articoli 1, 2, 3, 4BIS, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 e allegato B del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Agenti di Atleti Professionisti di Pallacanestro, come di seguito riportato:

▪ **Art. 1**

1. L'Agente Sportivo è il soggetto che in forza di un incarico redatto in forma scritta mette in relazione due o più parti ai fini dello svolgimento delle attività descritte al comma 1 delle "definizioni".

L'Agente Sportivo che ha ricevuto il mandato o l'incarico è l'unica persona fisica riconosciuta da FIP per promuovere e tutelare gli interessi del proprio assistito.

L'attività di altri soggetti non in possesso del titolo abilitativo deve essere limitata alle sole funzioni amministrative come previsto dall'art. 19 comma 2d) Regolamento CONI degli Agenti Sportivi.

2. L'Agente Sportivo Stabilito è il cittadino dell'Unione Europea in possesso di un titolo abilitativo e pertanto abilitato in altro Stato membro o, comunque, da una Federazione Sportiva Internazionale,

a mettere in relazione due o più parti ai fini dello svolgimento delle attività descritte al comma 1 delle "definizioni".

3. Il Registro Federale è il Registro istituito presso la Federazione Italiana Pallacanestro al quale devono essere iscritti i soggetti che hanno superato l'esame di abilitazione e che intendono svolgere l'attività di agente sportivo di pallacanestro.

4. Il titolo abilitativo, conseguito con il superamento dell'esame di abilitazione o, limitatamente agli agenti sportivi stabiliti, con il superamento di un esame di abilitazione avente contenuti equivalenti, organizzato da una Federazione di uno Stato membro o dalla Federazione Sportiva Internazionale di riferimento, ha carattere permanente.

5. È ammesso l'esercizio dell'attività di Agente in forma societaria e associata, in conformità con le vigenti norme di legge, nei modi e nei tempi indicati dall'art. 19 commi 2 e 3 Regolamento CONI degli Agenti Sportivi.

I. Requisiti soggettivi per l'iscrizione al Registro

Art. 2

1. Possono iscriversi al Registro i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
- b) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell'esdebitazione;
- c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente;
- d) non avere riportato condanne, ~~per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio~~ **anche non definitive (giusta sentenza o applicazione della pena su richiesta delle parti, c.d. patteggiamento), a una pena superiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo nell'ultimo quinquennio, salvi gli effetti della riabilitazione;**
- e) non avere riportato condanne, ~~ad una pena della reclusione superiore ai cinque anni~~ **anche non definitive (giusta sentenza o applicazione della pena su richiesta delle parti, c.d. patteggiamento), a una pena della reclusione superiore a cinque anni, salvi gli effetti della riabilitazione;**
- f) non avere riportato condanne, **anche non definitive,** per il reato di frode sportiva di cui alla L. 401/1989 o per il reato di doping di cui all'art. 586 bis c.p.;
- g) OMISSIS
- h) OMISSIS
- i) OMISSIS
- j) OMISSIS
- k) ~~avere validamente superato l'esame di abilitazione, o in alternativa essere in possesso di titolo abilitativo rilasciato prima del 31 marzo 2015~~ **essere in possesso del titolo abilitativo;**
- l) OMISSIS
- m) OMISSIS

2. Gli agenti sportivi stabiliti sono iscritti nella sezione agenti sportivi stabiliti **previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dal precedente comma 1 e dal Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, che deve essere documentato da specifica e completa certificazione rilasciata dalla Federazione di provenienza. In caso di mancato possesso di tutti i requisiti la richiesta è respinta.**

▪

Art. 3

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS

6. Con la domanda di iscrizione l'agente sportivo si impegna a rispettare ogni normativa applicabile e, pertanto, a titolo meramente esemplificativo, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, della Federazione Sportiva Nazionale e Internazionale nell'ambito delle quali presta la propria attività professionale, anche laddove la propria attività sia organizzata in forma societaria.

Art. 4 bis Cancellazione dal Registro

1. La cancellazione dal Registro federale è disposta dalla Commissione Federale in caso di:

- a) richiesta dell'interessato;
 - b) mancata presentazione dell'istanza di rinnovo e/o mancato versamento del contributo di rinnovo iscrizione di cui all'art. 4 comma 1;
 - c) venir meno di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2;
 - d) **venir meno di una delle condizioni di cui all'art. 19 comma 2 del Regolamentoi Agenti CONI comunicate dalla Commissione CONI;**
 - e) **soppravvenienza di una causa di incompatibilità prevista dal Regolamento CONI degli Agenti Sportivi;**
 - f) violazione dell'obbligo di aggiornamento di cui all'art. 8 del d.p.c.m. del 23 marzo 2018;
 - g) ~~sussistenza di procedimenti penali per delitti non colposi.~~
- 2. Al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma precedente la Commissione avvisa previamente l'agente mediante comunicazione inviata al suo indirizzo di posta elettronica certificata, con indicazione del termine perentorio di quindici giorni entro il quale l'agente sportivo può fornire chiarimenti o provare la regolarità della propria posizione. Ricevuti i chiarimenti la Commissione delibera definitivamente. Il provvedimento di cancellazione è comunicato all'Agente Sportivo a mezzo posta elettronica certificata.**
- La Commissione trasmette senza indugio al CONI il provvedimento adottato, ai fini di quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento CONI degli Agenti sportivi.**
- ~~2. La cancellazione dal Registro federale può essere disposta anche nei seguenti casi:
venir meno di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2;~~
- h) ~~venir meno di una delle condizioni di cui all'art. 19 comma 2 del Regolamentoi Agenti CONI;~~
 - i) ~~violazione dell'obbligo di aggiornamento di cui all'art. 8 del d.p.c.m. del 23 marzo 2018;~~
 - j) ~~sussistenza di procedimenti penali per delitti non colposi~~
- ~~2. Al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 2, la Commissione Federale provvede ad inviare apposita segnalazione alla Commissione Agenti CONI per gli adempimenti di competenza in ordine alla cancellazione dell'agente dal Registro ai sensi dell'art. 7, commi 2,3 e 4 del Regolamento Agenti CONI.~~
- 3. In ogni caso, venute meno e/o rimosse le cause di cancellazione, l'agente può presentare nuova domanda di iscrizione.**

Art. 6

La Commissione:

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. Provvede alla cancellazione dal Registro nei casi previsti dall'art. 4 bis ~~1a) e 1b).~~
7. OMISSIS
8. Segnala alla Commissione Agenti CONI il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 4 bis. ~~comma 2.~~

Art. 8

1. Il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione Europea che voglia sostenere la prova di esame per l'iscrizione nel Registro dovrà inviare alla Commissione apposita domanda, redatta in conformità alle modalità ed ai termini del bando di concorso predisposto dalla Commissione.

~~Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare:~~

Per l'ammissione alla prova speciale dell'esame di abilitazione è necessario che il candidato sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) OMISSIS
- b) OMISSIS
- c) OMISSIS
- d) **non avere riportato condanne, per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio anche non definitive (giusta sentenza o applicazione della pena su richiesta delle parti, c.d. patteggiamento) (i) a una pena della reclusione superiore a cinque anni; oppure (ii) a una pena superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo nell'ultimo quinquennio, salvi in entrambi i casi gli effetti della riabilitazione;**

- e) di non avere riportato condanne, **anche non definitive**, per il reato di frode sportiva di cui alla l. 401/1989 o per il reato di doping di cui all'art. 586 bis c.p.;
 - f) OMISSIS
 - g) OMISSIS
 - h) OMISSIS
 - i) OMISSIS
 - j) OMISSIS
 - k) OMISSIS
2. OMISSIS

3. **Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione alla prova speciale dell'esame di abilitazione.** Saranno esclusi dalla prova di esame, ovvero dal rilascio della licenza, i candidati che non siano in possesso dei requisiti previsti dal comma precedente e dal bando di concorso.

4. OMISSIS

Art. 10 Contratti di mandato

1. Un agente sportivo può curare gli interessi di un atleta o di una società professionistica solo dopo aver ricevuto un incarico scritto. Nello svolgimento della sua attività deve evitare qualsiasi conflitto di interessi, **anche solo potenziale.**

2. A pena di nullità, il contratto **di mandato** deve essere redatto in forma scritta e contenere almeno i seguenti requisiti:

- a) OMISSIS
- b) OMISSIS
- c) OMISSIS

d) il corrispettivo dovuto all'agente sportivo **e il soggetto tenuto al pagamento**, nonché le modalità e le condizioni di pagamento, che dovrà essere effettuato esclusivamente dal soggetto o dai soggetti che hanno conferito il mandato. Tuttavia, dopo la conclusione del suo contratto con una società, l'assistito può fornire il suo consenso scritto autorizzando la società fruitrice a pagare direttamente l'agente sportivo per suo conto secondo le modalità e nei termini stabiliti nel contratto;

e) la sottoscrizione delle parti del contratto e, qualora il contratto abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un minore di età, la sottoscrizione ~~del genitore esercente la potestà o la tutela legale~~ **di uno degli esercenti la potestà genitoriale o dell'esercente la tutela legale o la curatela legale;**

f) OMISSIS

~~g) le modalità di recesso dal contratto;~~

~~h) la data di scadenza.~~

3. Il contratto **di mandato deve essere redatto in lingua italiana o in subordine in una lingua di uno dei Paesi dell'Unione Europea. In questo secondo caso il contratto deve essere depositato in originale anche in lingua italiana, con la espressa dichiarazione che questa è la lingua prevalente; in alternativa, congiuntamente al contratto di mandato in una lingua di uno dei Paesi dell'Unione Europea deve essere depositata se redatto in lingua diversa da quella italiana, deve essere depositato unitamente ad** una traduzione giurata in lingua italiana.

4. OMISSIS

5. OMISSIS

6. OMISSIS

~~7. L'esercizio dell'attività di Agente Sportivo da parte di un cittadino di uno Stato che non è membro dell'Unione Europea deve obbligatoriamente avvenire attraverso la domiciliazione presso un agente sportivo italiano o stabilito, pena la nullità dei contratti di cui al presente articolo.~~

7. Il compenso del Procuratore è liberamente convenuto tra le parti. L'importo del compenso dovuto è in genere calcolato sulla base del compenso lordo annuo dell'Atleta risultante dal contratto di prestazione sportiva sottoscritto. Ove il compenso dell'agente sportivo non sia stato esplicitamente determinato tra le parti, esso si intende determinato nella misura del 5% del compenso lordo annuo dell'Atleta.

8. La disciplina prevista nel presente articolo e nel successivo articolo 11 trova applicazione anche con riguardo all'esercizio dell'attività di Agente Sportivo da parte di soggetti extracomunitari iscritti nel Registro della Federazione Internazionale di riferimento o del Paese non appartenente all'Unione Europea. I soggetti extracomunitari hanno l'obbligo di eleggere domicilio, della durata di un anno, presso un agente sportivo italiano o stabilito ed autorizzato ad esercitare l'attività in Italia nell'ambito della FIP, che opererà secondo le istruzioni del domiciliante, prima della sottoscrizione

di uno dei contratti di cui al comma 1 delle Premesse, pena la nullità del contratto di mandato di cui al presente articolo.

Art. 11 Deposito contratti di mandato

- 1. Il contratto di mandato deve essere depositato dalla parte più diligente presso la Segreteria della Commissione entro venti giorni dalla data di stipula del contratto di mandato e in ogni caso prima del deposito dei contratti di cui al comma 1 delle "Definizioni".**
- 2. Il mandato deve essere accompagnato dal "modello riepilogativo", recante indicazione degli elementi essenziali del contratto (executive summary), scaricabile dal sito ufficiale del CONI, e deve essere firmato da tutte le parti contrattuali.**
- 3. Devono essere altresì depositati presso la Segreteria della Commissione** Gli agenti sportivi che hanno ottenuto la licenza FIP, devono obbligatoriamente depositare presso la Segreteria della Commissione, entro 20 giorni dalla data di stipula, i nuovi contratti. Devono altresì depositare eventuali modifiche dei contratti **di mandato** in essere nonché eventuali comunicazioni di risoluzione o revoca entro venti giorni dal verificarsi delle stesse.
- 4. E' obbligo della parte depositante comunicare immediatamente all'altra parte l'avvenuto deposito, con allegata copia del contratto depositato.**

Art. 12 REGISTRO DEI CONTRATTI DI MANDATO

Presso la Segreteria della Commissione Agenti è istituito il Registro dei contratti **di mandato**. La Federazione Italiana Pallacanestro ne assicura la custodia ed il regime di pubblicità nei termini di legge.

Art. 14

- 1. OMISSIS
- 2. OMISSIS
- 3. OMISSIS
- 4. OMISSIS

5. Gli agenti sportivi prendono atto di essere sottoposti al potere disciplinare della Commissione CONI degli Agenti Sportivi e accettano la piena efficacia di qualsiasi provvedimento che sia adottato nei loro confronti, ai sensi dell'art. 17 comma 5 e art. 20 del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi.

Art. 16

- 1. L'agente sportivo che contravviene ai propri doveri o abusa dei propri diritti **sanciti dal presente Regolamento e dal "Regolamento CONI degli Agenti Sportivi"**, verrà segnalato alla Commissione CONI per gli adempimenti di competenza.

La Commissione CONI è competente a giudicare le violazioni degli agenti sportivi del presente Regolamento e per l'inosservanza di ogni normativa applicabile, così come definita all'art. 17, comma 1 del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi.

In caso di fatti disciplinarmente rilevanti la Commissione federale è competente a svolgere l'attività inquirente e requirente e potrà delegare le singole attività d'indagine alla relativa Procura Federale. La Commissione agenti federale è tenuta ad avviare le indagini su istanza della Commissione CONI, di chiunque vi abbia interesse o anche di ufficio quando viene a conoscenza di fatti rilevanti.

Avverso la decisione della Commissione CONI è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell'art. 54 e seguenti del Codice di Giustizia Sportiva del CONI.

2. Ogni violazione della normativa applicabile agli agenti sportivi comporta a seconda della gravità, della sua durata e di eventuali recidive, all'applicazione delle seguenti sanzioni, irrogabili anche congiuntamente:

- a) censura o deplorazione;
- b) sanzione pecuniaria da Euro 5.000,00 a Euro 50.000,00;
- c) sospensione dall'esercizio dell'attività per un massimo di ventiquattro mesi;
- d) radiazione dal Registro.

3. Nel caso in cui l'agente sportivo commetta un illecito sanzionabile ai sensi del comma 1 e sia legale rappresentante o socio di una società di cui all'art. 19 del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi:

a) se l'illecito è commesso nell'esercizio dei poteri gestori della società, la sanzione pecuniaria sarà esigibile anche da quest'ultima, con vincolo di solidarietà passiva;

b) la sospensione dell'agente sportivo dall'esercizio dell'attività comporterà analogha impossibilità di agire per la società e per l'intera durata del provvedimento di sospensione.

4. Il pagamento della sanzione pecuniaria deve essere eseguito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della stessa. In mancanza, decorso tale termine, l'agente sarà automaticamente sospeso dall'esercizio dell'attività sino all'avvenuto pagamento. La Commissione CONI, previa valutazione dell'istanza dell'interessato, può autorizzare il pagamento rateale della sanzione pecuniaria.

5. E' punito con la sospensione dal Registro da sei a ventiquattro mesi l'agente sportivo che, contravvenendo ai doveri di correttezza e lealtà, entri in relazione con atleti legati da un rapporto contrattuale con un altro agente sportivo, al fine di indurli a risolvere anticipatamente il loro contratto o a violare gli obblighi in esso previsti.

6. L'agente sportivo non deve acquisire rapporti di clientela con modalità contrarie a correttezza e decoro. L'agente sportivo non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi o omaggi quale corrispettivo per la presentazione di un atleta o di una società sportiva o per l'ottenimento di mandati. La violazione di tali doveri comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione da sei a ventiquattro mesi, ovvero della radiazione dal Registro nei casi giudicati più gravi.

7. Avverso le decisioni della Commissione CONI, è competente a giudicare il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI in unico grado.

8. Le sanzioni disciplinari irrogate agli agenti sportivi sono pubblicate dalla Commissione CONI nella sezione del Registro appositamente dedicata, e da questa comunicate alla FIP.

Art. 17- Risoluzione delle controversie

Sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico.

1. Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI è competente a giudicare in unico grado sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione CONI.

2. Salvo espressa deroga contenuta nel contratto di mandato, sono altresì devolute al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti di mandato stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico.

Art. 18

1. La decorrenza dei termini previsti nel presente regolamento, relativi a obbligazioni poste a carico dei destinatari, ha inizio dal momento di entrata in vigore del regolamento stesso.

2. È fatta salva la validità dei titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015.

3. I soggetti iscritti nel Registro Federale tra il 31 marzo 2015 e il 31 dicembre 2017 potranno svolgere l'attività di agente sportivo fino al 31 dicembre 2019.

4. I contratti di mandato sottoscritti da soggetti in possesso del titolo abilitativo rilasciato prima del 31 marzo 2015 e dei soggetti comunque iscritti nel Registro Federale tra il 31 marzo 2015 e il 31 dicembre 2017, purché depositati alla data del 10 luglio 2018, conservano efficacia fino alla loro naturale scadenza e comunque per un periodo massimo di due anni dalla loro iscrizione e non potranno essere tacitamente rinnovati.

Art. 19

Entro il 31 dicembre di ogni anno le società sportive e gli atleti sono tenuti a comunicare al CONI e alla Federazione Italiana Pallacanestro i dati analitici relativi a tutti i corrispettivi erogati nel corso dell'anno ad agenti sportivi, secondo il modello adottato dallo stesso CONI **su proposta della Commissione**.

Tra i dati analitici vanno indicati anche il Paese ove è ubicata la banca ove è stato effettuato l'accredito del corrispettivo erogato. Entro il 31 marzo di ogni anno la Federazione rende noti i predetti dati.

ALLEGATO B)

DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE
ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a:

Nome

Cognome

Genere

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Residenza

Nazionalità

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000),

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento CONI degli agenti sportivi e dal Regolamento FIP degli agenti sportivi ai fini dell'iscrizione al Registro federale degli agenti sportivi di pallacanestro, ed in particolare:

a) OMISSIS

b) OMISSIS

c) OMISSIS

d) **non avere riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio non avere riportato condanne, anche non definitive (giusta sentenza o applicazione della pena su richiesta delle parti, c.d. patteggiamento) a una pena superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo nell'ultimo quinquennio, salvi gli effetti della riabilitazione;**

e) **non avere riportato condanne ad una pena della reclusione superiore a cinque anni; non avere riportato condanne, anche non definitive (giusta sentenza o applicazione della pena su richiesta delle parti, c.d. patteggiamento) ad una pena della reclusione superiore a cinque anni, salvi gli effetti della riabilitazione;**

f) non avere riportato condanne, **anche non definitive,** per il reato di frode sportiva di cui alla l. 401/1989 o per il reato di doping di cui all'art. 586 bis c.p.;

g) OMISSIS

h) OMISSIS

i) OMISSIS

j) OMISSIS

k) **avere validamente superato l'esame di abilitazione essere in possesso di titolo abilitativo;**

l) OMISSIS

m) OMISSIS

Allega copia del documento di identità personale in corso di validità.

Luogo e data

Il/La dichiarante

DELIBERA N. 313/2020

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- letta l'istanza presentata dall'atleta Beatrice Attura nata il 05/11/1994, tesserata per la Società Asd Pall. Vigarano 2008 (cod. Fip 051533) militante nel Campionato di Serie A1 femminile, con la quale richiede il riconoscimento della formazione italiana;
- considerato che l'atleta, per motivi familiari, ha iniziato a giocare a Basket negli Stati Uniti non potendo dunque svolgere Campionati giovanili in Italia e ottenere il requisito della formazione italiana;
- rilevato che pur non risultando atleta di formazione italiana Beatrice Attura, tesserata per la prima volta in Italia nella stagione sportiva in corso, risulta già essere stata convocata a due raduni della Nazionale femminile Senior e pertanto è considerata un'atleta di interesse nazionale;
- letta la relazione del Commissario Tecnico della Nazionale Femminile Andrea Capobianco, con la quale rappresenta che l'atleta è sotto osservazione dello staff tecnico del Settore Squadre Nazionali femminili per la valutazione di eventuali progressi poiché è ricompresa nella rosa delle 24 atlete convocabili ai raduni in preparazione ai prossimi Campionati Europei;
- considerato altresì che l'atleta non ha più la possibilità di maturare anni validi ai fini del conseguimento della formazione italiana per sopraggiunti limiti di età;
- ritenuto di poter accogliere l'istanza dell'atleta Attura equiparandola ad un atleta di formazione italiana a partire dalla stagione sportiva 2020/2021 al fine di non alterare gli equilibri tecnici creati all'inizio della stagione sportiva corrente e di tutelare pertanto l'equità competitiva del massimo Campionato nazionale femminile;
- ritenuta altresì l'istanza meritevole di accoglimento per le motivazioni di ordine tecnico e la evidente eccezionalità del caso;

DELIBERA

di accogliere l'istanza presentata dall'atleta Beatrice Attura nata il 05/11/1994, tesserata per la Società Asd Pall. Vigarano 2008 (cod. Fip 051533) militante nel Campionato di Serie A1F, equiparandola ad atleta con lo status di formazione italiana a partire dalla stagione sportiva 2020/2021.

DELIBERA N. 314/2020

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i regolamenti federali;
- visti gli accordi sottoscritti nelle ultime tre stagioni sportive tra la Federazione Italiana Pallacanestro e la NBA Properties Inc in virtù dei quali si è provveduto allo svolgimento di un Torneo scolastico denominato "NBA junior League" riservato a ragazzi/e di 11/12 anni in diverse regioni d'Italia;
- ritenuto in virtù del successo ottenuto nelle edizioni svoltesi negli anni precedenti, di poter rinnovare l'accordo sottoscritto tra la Federazione e la NBA Properties Inc. per organizzare e svolgere il torneo scolastico denominato "NBA junior League" anche per l'anno 2020 coinvolgendo un numero maggiore di Città e Regioni;

- preso atto della necessità di sottoscrivere un nuovo accordo con la NBA Properties Inc. in cui sia previsto il coinvolgimento delle nuove Città e delle nuove Regioni che hanno fatto richiesta di partecipare;
- ritenuto di poter conferire mandato al Presidente federale per firmare l'accordo con la NBA Properties Inc. per organizzare e svolgere il torneo scolastico denominato "NBA junior League" anche per l'anno 2020;
- ritenuto nelle more della firma dell'accordo di cui sopra, di approvare il Regolamento di gioco e la formula da adottare per lo svolgimento del torneo per l'anno 2020;
- vista la bozza del Regolamento di gioco e della formula del torneo scolastico denominato "NBA junior League" presentata dalla Segreteria del Settore Scuola, allegata alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;
- preso atto del parere favorevole del Responsabile del Settore Scuola;
- ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

di approvare la bozza del Regolamento di gioco e della formula del torneo scolastico denominato "NBA junior League" presentata dalla Segreteria del Settore Scuola, allegata alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;

di conferire mandato al Presidente federale per firmare l'accordo con la NBA Properties Inc. per organizzare e svolgere il torneo scolastico denominato "NBA junior League" per l'anno 2020.



Regolamento Jr. NBA FIP League 2020

1. La Jr. NBA FIP League è un torneo scolastico promozionale organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e dalla National Basketball Association (NBA).
2. Le squadre iscritte dovranno inviare la lista dei giocatori/giocatrici partecipanti, entro il 10 gennaio 2020 a jrnba@fip.it
3. Ogni squadra potrà indicare un numero massimo di partecipanti pari a 15 giocatori/giocatrici per tutta la durata della Jr NBA FIP League 2020. Dovranno essere iscritti alla lista un massimo di 3 docenti. Almeno uno dei 3 docenti dovrà sedere in panchina con la squadra.
4. Ogni squadra potrà iscrivere a referto in ogni gara da un minimo di 8 ad un massimo di 12 giocatori.

5. Ogni squadra può inserire un massimo di 6 (sei) fra giocatori e giocatrici tesserati FIP.
6. Le squadre iscritte dovranno essere miste. Obbligo di schierare in campo sempre un quintetto misto.
7. I giocatori dovranno obbligatoriamente essere nati nel 2007 o nel 2008. Possono essere schierati i nati nel 2009 e un massimo di due ragazze nate nel 2006.
8. Le squadre dovranno presentarsi in campo con le maglie delle rispettive franchigie NBA.
9. Le gare verranno disputate in due tempi da 4 minuti, ciascuno con interruzione solo su falli, sui tiri liberi e sui TIME OUT. Non è previsto il bonus falli.
10. Negli ultimi due minuti di gioco del secondo tempo, viene assegnato 1 (uno) punto per ogni fallo subito.
11. In caso di parità è previsto un tempo supplementare da 2 minuti. In caso di ulteriori parità si effettuano tempi supplementari di 2 minuti ciascuno.
12. Il pallone da gioco è il n. 6.
13. Sono ammessi in panchina a gestire le gare i soli Docenti referenti iscritti nella lista.
14. Ogni squadra avrà a disposizione un TIME OUT per tempo che dovrà essere richiesto esclusivamente dal Docente in panchina al tavolo degli Ufficiali di Campo.
15. I cambi saranno liberi e dovranno essere richiesti a gioco fermo al tavolo degli Ufficiali di Campo dal Docente in panchina.
16. Tutti i giocatori iscritti a referto dovranno entrare in campo.
17. Le scuole partecipanti con più squadre potranno spostare i giocatori da una squadra all'altra al termine della Regular Season. Le liste saranno bloccate dall'inizio della fase Playoff.
18. Tutti gli alunni per disputare le gare della Jr NBA FIP League 2020 dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti:
 - a) Carta d'identità
 - b) Foto autenticata
 - c) Cartellino di riconoscimento con foto rilasciato dalla scuola
19. Si invitano tutti i partecipanti a tenere un comportamento sportivo. Non sono ammessi reclami di nessun tipo inerenti l'arbitraggio.
20. Tutti i partecipanti al torneo Jr NBA FIP league 2020 sono tenuti ad avere la certificazione medica non agonistica.
21. Per tutto ciò che non è stato specificato verrà applicato il regolamento tecnico FIP.

SANZIONI

- La squadra che non scende in campo con quintetti misti in una giornata della prima fase ha una penalizzazione di 4 punti in classifica.
- La squadra che non scende in campo con quintetti misti in una giornata dei Playoff (Ottavi, Quarti e Finals) perde la partita 0-20.
- La squadra a cui verranno sanzionati più di due falli tecnici nel corso della prima fase avrà una penalizzazione di due punti in classifica.
- La squadra a cui verranno sanzionati più di due falli tecnici nel corso dei Playoff perde la partita 0-20.

- La squadra della quale saranno accertate irregolarità nella posizione dei giocatori e del docente in panchina nel corso della prima fase sarà esclusa dalla fase seguente. Se le irregolarità saranno commesse nelle fasi finali questo comporterà l'immediata esclusione della squadra dal torneo.

FORMULA

La Jr NBA FIP League 2020 si gioca nelle città di Ancona, Bari, Barletta, Firenze, Genova, Livorno, Matera, Milano, Pesaro, Roma, Trieste e Venezia. Ogni torneo cittadino è formato da 2 Conference, ciascuna composta da 3 Division da 5 squadre per un totale di 30 squadre partecipanti.

La prima fase si svolge con gare di andata e ritorno al termine delle quali le prime 2 squadre di ogni Division più le 2 migliori terze di ciascuna Conference accedono agli Ottavi.

Gli Ottavi e i Quarti della fase Playoff sono gare di andata e ritorno.

Alla Final Four cittadina partecipano le ultime 4 squadre in gara, che si contendono la vittoria nella Jr NBA FIP League 2020.

Le squadre vincitrici dei tornei di Ancona, Bari, Barletta, Firenze, Genova, Livorno, Matera, Milano, Pesaro, Roma, Trieste, Venezia si affrontano nel Final Event in programma a Montecatini Terme (PT) nel mese di maggio.

DELIBERA N. 315/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

visto in particolare l'articolo 10 comma 11 del Regolamento Esecutivo Settore professionistico in cui viene stabilito che *"L'atleta giovane di serie può prendere parte a gare di competizioni ufficiali organizzate dalla FIP e dalle Leghe riconosciute e alle gare di Coppe Internazionali. Qualora nel corso di una stessa stagione sportiva venga iscritto in lista elettronica per almeno 18 volte e abbia l'età minima per sottoscrivere un contratto professionistico, l'atleta giovane di serie matura il diritto alla corresponsione di un rimborso forfettario mensile, nella misura stabilita dall'accordo collettivo di categoria sottoscritto dalla FIP, dalla Lega competente e dalla GIBA. Il rimborso decorre dal mese in cui l'atleta è iscritto in lista elettronica per la diciannovesima volta fino al termine della stagione sportiva in corso e matura il diritto alla qualifica di professionista con decorrenza dall'inizio della stagione sportiva immediatamente successiva. L'Affiliata ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto professionistico come indicato dal presente regolamento"*;

vista la nota, datata 31 dicembre 2019, della Società Basket Leonessa Brescia, partecipante al Campionato di Serie A maschile a.s.2019/2020, con la quale chiede se le partite disputate in Eurocup, competizione organizzata dall'ECA, da un giovane di serie sono da conteggiare nelle 18 gare come da articolo 10 comma 11 del Regolamento Esecutivo del Settore Professionistico sopra riportato;

preso atto che la competizione denominata Eurocup, così come la competizione denominata Eurolega, benché non organizzata dalla FIBA o FIBA Europa è comunque un evento tecnicamente valido che coinvolge più Club di tutti i Paesi europei affiliati FIBA Europa e la partecipazione alle gare della competizione Eurocup influisce sulla crescita tecnica degli atleti;

acquisito il parere favorevole del Rappresentante delle Società professionistiche ed il parere favorevole del Rappresentante degli atleti professionisti;

ritenuto di poter modificare, con effetto immediato, l'articolo 10 comma 11 del Regolamento Esecutivo del Settore Professionistico chiarendo che la partecipazione alle Coppe internazionali è da intendersi come partecipazione a tutte le competizioni internazionali per Club salvo diversa ed esplicita disposizione federale;

DELIBERA

di modificare, con effetto immediato, l'articolo 10 comma 11 del Regolamento Esecutivo del Settore Professionistico con il seguente testo:

L'atleta giovane di serie può prendere parte a gare di competizioni ufficiali organizzate dalla FIP e dalle Leghe riconosciute e alle gare di Coppe Internazionali, **intendendo per tali tutte le competizioni internazionali per Club salvo diversa disposizione federale**. Qualora nel corso di una stessa stagione sportiva venga iscritto in lista elettronica per almeno 18 volte e abbia l'età minima per sottoscrivere un contratto professionistico, l'atleta dal mese in cui l'atleta è iscritto in lista elettronica per la diciannovesima volta fino al termine della stagione sportiva in corso e matura il diritto alla qualifica di professionista con decorrenza dall'inizio della stagione sportiva immediatamente successiva. L'Affiliata ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto professionistico come indicato dal presente regolamento.

DELIBERA N. 316/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.18/2020 assunta dal Presidente federale in data 2 gennaio 2020 con la quale ha autorizzato l'applicazione degli avv.ti Irene Coppola e Mattia La Marra, in forza presso codesta Federazione in qualità di componenti del Tribunale Federale, a componenti della Corte Sportiva di Appello, per il raggiungimento del numero legale ai fini della discussione del reclamo presentato dalla società Latina Basket SSD ARL;

condivise le motivazioni espresse e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 18/2020, assunta dal Presidente federale in data 2 gennaio 2020.

DELIBERA N. 317/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;

vista la propria delibera n. 206/2019 assunta dal Consiglio federale in data 25 ottobre 2019 con la quale è stato nominato il Sig. Roberto Ros Componente l'Ufficio Designazioni del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia;

preso atto delle dimissioni inviate il 31 ottobre 2019 al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia dal Sig. Roberto Ros;

- vista la delibera n. 527 del 3 dicembre 2019 di Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia con la quale si propone la nomina del Sig. Nicolò Angeli quale Componente dell'Ufficio Designazioni;
- acquisita da parte del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia la disponibilità del Sig. Nicolò Angeli a ricoprire tale incarico;
- ritenuta la proposta formulata dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare, per l'anno sportivo 2019/2020, il Sig. Nicolò Angeli Componente dell'Ufficio Designazioni del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia in sostituzione del Sig. Roberto Ros.

DELIBERA N. 318/2020

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n. 354/2018, assunta in data 6 aprile 2018, con la quale è stato autorizzato il Settore Organizzazione Territoriale ad attuare il "Progetto di Formazione Permanente"
- vista la propria delibera 99/2018, assunta in data 13 luglio 2018, con la quale è stato approvato il Regolamento attuativo del "Progetto di Formazione Permanente" per Dirigenti di Società;
- viste le proprie delibere 15/2018 e 373/2019, assunte rispettivamente in data 8 novembre 2018 e in data 22 marzo 2019, con le quali sono state apportate alcune variazioni al Regolamento attuativo del "Progetto di Formazione Permanente";
- considerata la proposta del Consiglio Direttivo del Settore Organizzazione Territoriale, pervenuta in formato elettronico via e-mail in data 10 dicembre 2019, di modificare ed integrare gli art.3, art.7 e art.8 del Regolamento attuativo del "Progetto di Formazione Permanente" prevedendo, l'esenzione del costo di iscrizione per le società che partecipano esclusivamente al Campionato di I Divisione e di ridefinire le multe per le società di Serie D, Promozione e I Divisione che non iscrivono un Dirigente o non completano il corso;
- ritenuta la proposta del Consiglio Direttivo del Settore Organizzazione Territoriale meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare ed integrare il Regolamento Attuativo "Progetto di Formazione Permanente", per Dirigenti di Società come di seguito riportato.

PROGETTO DI FORMAZIONE PERMANENTE

REGOLAMENTO ATTUATIVO

Art. 1 – Definizione – Scopo - Modalità

1. La FIP, attraverso il Settore Organizzazione Territoriale (SOT), intende attuare un progetto di formazione denominato "*PROGETTO DI FORMAZIONE PERMANENTE*" (PFP) per Dirigenti tesserati a favore delle affiliate.

2. La PFP intende offrire un servizio di formazione permanente a favore di coloro che operano quotidianamente a titolo volontario o professionale per la crescita delle affiliate che svolgono attività di pallacanestro all'interno dell'ordinamento federale.
3. I moduli formativi offerti dalla PFP, salvo diversa espressa indicazione, si svolgeranno in modalità e-learning mediante la piattaforma informatica FIPonline e saranno accessibili a tutte le affiliate tramite il proprio accesso riservato.
1. La PFP intende formare i dirigenti in modo approfondito e puntuale sulle tematiche che riguardano un'affiliata a seconda del campionato cui partecipa al fine di aumentare il grado di conoscenza delle varie normative federali, di uniformare il livello di trasferimento delle informazioni e di accelerare il processo di trasmissione delle informazioni tra la sede centrale e/o territoriale e le affiliate.

Art. 2 – Corsi

1. I corsi formativi si divideranno in:
 - a) Corso di base;
 - b) Corso di aggiornamento;
 - c) Corso di specializzazione.

Art. 3 – Corso di base

1. Il Corso di base è attivato una volta per ogni stagione sportiva.
2. Il Corso base si articola in vari moduli che hanno per argomenti la gestione organizzativa, amministrativa e sportiva di una affiliata per un totale di 15 ore circa da fare.
3. Al termine di ogni modulo formativo, il Dirigente deve sostenere e superare un test (70% risposte corrette) per accedere al modulo successivo.
4. Al termine del Corso di base il tesserato riceverà un'attestazione di idoneità. Tale attestazione è strettamente personale e non può essere riconducibile alla affiliata.
5. La affiliata che non ha regolarmente tesserato un Dirigente che ha superato il Corso di base nei tempi e modi previsti, incorrerà nell'applicazione di una sanzione amministrativa riferita al massimo campionato cui partecipa nel modo seguente:

• Serie A/1 maschile	€.	8.000,00;
• Serie A/2 maschile	€.	4.000,00;
• Serie B maschile	€.	2.000,00;
• Serie A/1 femminile	€.	4.000,00;
• Serie A/2 femminile	€.	2.000,00;
• Campionati regionali M/F	€.	500,00;
• Serie D e Promozione	€.	250,00;
• I Divisione	€.	50,00.

Art. 4 – Corso di aggiornamento

1. Il Corso di aggiornamento è attivato secondo le necessità formative rilevate dagli Uffici federali centrali o territoriali.
2. Il Corso di aggiornamento si può articolare in uno o più moduli a seconda delle necessità formative rilevate dal SOT.
3. Al termine di ogni modulo formativo, il Dirigente deve sostenere e superare un test (70% risposte corrette) per accedere al modulo successivo.
4. Al termine del Corso di aggiornamento il tesserato riceverà un'attestazione di idoneità. Tale attestazione è strettamente personale e non può essere riconducibile alla affiliata.
5. La affiliata che non ha regolarmente tesserato un dirigente che ha superato il Corso di aggiornamento nei tempi e modi previsti sarà soggetta alle sanzioni previste annualmente dal Consiglio federale.

Art. 5 – Corso di specializzazione

1. Il Corso di specializzazione è attivato secondo le necessità formative rilevate dagli Uffici federali centrali o territoriali.
2. Il Corso di specializzazione si può articolare in uno o più moduli a seconda delle necessità formative rilevate dal SOT.

3. Al termine di ogni modulo formativo, il Dirigente deve sostenere e superare un test per accedere al modulo successivo.
4. Al termine del Corso di specializzazione il tesserato riceverà un'attestazione di idoneità. Tale attestazione è strettamente personale e non può essere riconducibile alla affiliata.

Art. 6 - Norme transitorie

1. La partecipazione al Corso di base di cui al comma 1 inizia a partire dal mese di novembre 2018 e deve essere completata entro il mese di aprile 2019.
2. Nelle annate sportive successive il relativo corso di aggiornamento deve essere completato entro la data di iscrizione al massimo campionato cui l'affiliata ha diritto di iscriversi.
3. La neo affiliata ha l'obbligo di far partecipare e completare il Corso di base ad almeno un Dirigente tesserato entro il 30 marzo dell'anno successivo alla data di affiliazione.

Art. 7 – Costo Corso

Il costo dell'accesso al Corso Base sarà di € 30,00 per il primo Dirigente che si iscrive e € 20,00 per i successivi, con addebito diretto sulla scheda Societaria, **fatta eccezione per le società che partecipano esclusivamente al Campionato di I Divisione.**

Art. 8 - Dimissioni o morte di un Dirigente tesserato che aveva superato il corso base

- 1) A seguito delle dimissioni o della morte di un dirigente tesserato che aveva partecipato al corso base previsto dal Progetto di Formazione Permanente l'affiliata deve, entro 60 giorni dalle dimissioni o dalla morte, prevedere la partecipazione e l'effettivo superamento del corso base, previsto dall'art. 3 del Regolamento Attuativo, da parte di almeno un dirigente tesserato.
- 2) Se al termine dei 60 giorni l'affiliata non ha provveduto come previsto dal comma precedente, sarà soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa riferita al massimo campionato cui partecipa nel modo seguente:

Serie A/1 maschile	€.	8.000,00;
Serie A/2 maschile	€.	4.000,00;
Serie B maschile	€.	2.000,00;
Serie A/1 femminile	€.	4.000,00;
Serie A/2 femminile	€.	2.000,00;
Campionati regionali M/F	€.	500,00;
Serie D e Promozione	€.	250,00;
I Divisione	€.	50,00.

L'affiliata dovrà comunque avere tra i suoi tesserati un dirigente che abbia superato il corso base come previsto dal Regolamento Attuativo del Progetto di Formazione Permanente.

Art. 9 – Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali.

DELIBERA N. 319/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- vista la delibera n. 20/2019 ed il verbale di Consiglio Direttivo del 27 dicembre 2019 del Comitato Regionale Campania, con la quale propone la disdetta del contratto di locazione dell'attuale Sede del Comitato Regionale Campania in Piazza G. D'Annunzio 31 e ne richiede il trasferimento presso i locali messi a disposizione dal CONI Regionale Campania in Via Alessandro Longo 46/E - Napoli;
- preso atto della nota del CONI Regionale Campania del 21 gennaio 2020, circa l'assegnazione di uno spazio messo a disposizione a titolo gratuito presso la Sede del CONI Regionale in via Alessandro Longo 46/A - Napoli;
- ritenuta la richiesta del Comitato Regionale Campania meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di Sede del Comitato Regionale Campania, da Piazza G. D'Annunzio 31, nei locali messi a disposizione dal CONI Regionale Campania, siti a Napoli in Via Alessandro Longo 46/A.

DELIBERA N. 320/2020

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- viste le istanze pervenute da tre Società della regione Lazio, con la quale hanno richiesto, in deroga alle vigenti normative, di poter far partecipare le seguenti atlete nate nel 2006, al Campionato Senior di C femminile a.s. 2019/20:
- Martina Garofalo per la Società Montesacro Roma codice FIP 036606;
 - Giulia Latini per la Società Club Basket Frascati codice FIP 007948;
 - Ginevra Zangara per la Società Virtus Basket Albano codice FIP 034449;
- visto il punto 35.2.8 delle Disposizioni Organizzative Annuali del Settore Giovanile 2019/2020 il quale prevede che le atlete nate negli anni 2006 e 2007 possono partecipare solo ai Campionati Giovanili di categoria e non ai Campionati Senior Nazionali e Regionali;
- ritenuto opportuno consentire alle atlete la possibilità di svolgere attività agonistica giovanile utile al proseguimento della propria formazione tecnica;
- visto che le tre atlete sono state convocate nel progetto di Addestramento Tecnico Giovanile Femminile (ATGF) della regione Lazio;
- preso atto del parere favorevole del Responsabile del Settore Giovanile Femminile e del Responsabile Tecnico Giovanile Femminile;
- considerato di dover comunque sottolineare che le atlete possono partecipare ad un massimo di tre gare a settimana come specificato nelle Disposizioni Organizzative Annuali del Settore Giovanile 2019/2020 al punto 35.2.1;
- ritenute le istanze meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare, per la stagione sportiva 2019/20, le atlete Martina Garofalo, Giulia Latini e Ginevra Zangara nate nel 2006, a partecipare al Campionato Senior di C femminile della Regione Lazio per le rispettive Società: Montesacro Roma codice FIP 036606, Club Basket Frascati codice FIP 007948 e Virtus Basket Albano codice FIP 034449, nel rispetto di quanto previsto dalle Disposizioni Organizzative Annuali del Settore Giovanile 2019/2020 al punto 35.2.1.

DELIBERA N. 321/2020

Il Consiglio federale,

visto lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le Disposizioni Organizzative Annuali dell'attività giovanile per l'anno sportivo 2019/2020, che ai capitoli 31 e 36, prevedono l'organizzazione dei Campionati Giovanili Maschili e Femminili;

vista la delibera n. 196 del 25 ottobre 2019, avente ad oggetto l'approvazione anche delle date delle finali nazionali dei Campionati Giovanili Maschili e Femminili;

viste le richieste di organizzazione delle finali nazionali giovanili pervenute al Settore Giovanile Minibasket e Scuola;

vista la proposta relativa alle sedi di svolgimento delle finali nazionali dei Campionati Giovanili, avanzata dai Responsabili del Settore giovanile maschile e femminile condivisa con i Presidenti regionali in occasione della Consulta regionale, svoltasi a Bari in data 21 settembre 2019;

ritenuto opportuno assegnare le finali nazionali con la seguente suddivisione:

- Under 18 Maschile e Femminile – MILANO
- Under 16 Maschie – UDINE
- Under 16 Femminile – ROVIGO
- Under 15 Maschile – CECINA (LI)
- Under 14 Maschile – PORDENONE
- Under 14 Femminile – ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)

considerato che tale proposta è meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

di approvare le sedi di svolgimento delle finali nazionali 2020 dei Campionati Giovanili maschili e femminili come sotto descritte:

- Under 18 Maschile e Femminile – MILANO
- Under 16 Maschie – UDINE
- Under 16 Femminile – ROVIGO
- Under 15 Maschile – CECINA (LI)
- Under 14 Maschile – PORDENONE
- Under 14 Femminile – ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)

DELIBERA N. 322/2020

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la richiesta di deroga all'articolo 26 del *Regolamento Esecutivo Tesseramento* s.s. 2019-20 presentata dalla Società *Pallacanestro Trieste 2004* (cod. FIP 050308) per nella persona del suo Presidente GHIACCI Mario, in favore dell'atleta ANTONIO Daijaun Julianni nato nel Regno Unito il 9 febbraio 2002, con la quale viene chiesto di riconoscerne la formazione italiana prima della conclusione della prima fase del Campionato di categoria, trovandosi l'atleta al quarto anno di partecipazione ai campionati giovanili e avendo preso parte al numero di gare richieste dalla normativa di riferimento;

- visto l'articolo 26, comma 4 del R.E. Tesseramento secondo cui *"Tutti gli atleti Under 20, senza distinzione di cittadinanza, acquisiscono la formazione italiana nel quarto anno di partecipazione ai Campionati federali giovanili, successivamente alla conclusione della prima fase del rispettivo Campionato di categoria"*;
- visto l'articolo 9 comma 2 del Regolamento Esecutivo settore professionistico in cui è *previsto che "Tutti gli atleti Under 20, senza distinzione di cittadinanza, acquisiscono la formazione italiana nel quarto anno di partecipazione ai Campionati federali giovanili, successivamente la conclusione della prima fase del rispettivo Campionato di categoria"*;
- considerato che la prima fase del Campionato U18 Eccellenza maschile termina il 4 maggio 2020 rendendo impossibile schierare atleti in campionati senior con la formazione italiana in tempi utili alla crescita tecnica dell'atleta poiché i campionati in quel periodo sono al termine o già terminati;
- preso atto che nelle ultime stagioni sportive l'organizzazione dei campionati giovanili maschili e femminili prevedono una prima fase interregionale che termina oltre il mese di marzo;
- ritenuto opportuno provvedere a modificare l'articolo 26, comma 4 del Regolamento Esecutivo Tesseramento e l'articolo 9, comma 2 del Regolamento Esecutivo Settore Professionistico stabilendo che un atleta al quarto anno di formazione possa richiedere il riconoscimento della formazione italiana successivamente l'omologazione della 14^a partita;
- ritenuto altresì opportuno conferire mandato alla Commissione Carte federali affinché predisponga le modifiche dell'articolo 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento e dell'articolo 9 del Regolamento Esecutivo Settore Professionistico come sopra indicato;

DELIBERA

di accogliere l'istanza presentata dalla Società *Pallacanestro Trieste 2004* e di riconoscere con effetto immediato la formazione italiana all'atleta ANTONIO Daijaun Julianni;

di conferire mandato alla Commissione Carte Federali per modificare l'articolo 26, comma 4 del Regolamento Esecutivo Tesseramento e l'articolo 9, comma 2 del Regolamento Esecutivo settore professionistico prevedendo che un atleta al quarto anno di formazione possa richiedere il riconoscimento della formazione italiana successivamente all'omologazione della 14^a partita.

DELIBERA N. 323/2020

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n. 204/2019 del 25 ottobre 2019, con la quale è stato conferito mandato alla Segreteria Generale per la definizione dell'accordo con Verde Sport per l'organizzazione del Campionato 3x3 Under 14 maschile e femminile a.s. 2019/2020;
- viste le DOA giovanili 3x3 assunte con propria delibera n. 205/2019 in occasione della riunione del 25/10/19;
- visto in particolare il paragrafo relativo alle date di svolgimento delle fasi provinciali e regionali Under 14 maschili e femminili, a cura dei Comitati Regionali e delle Finali Nazionali cura del Settore 3x3;

- considerato l'accordo sottoscritto in data 18 dicembre 2019 per l'organizzazione della Finale Nazionale del Campionato 3x3 Under 14 maschile e femminile;
- esaminata la proposta pervenuta da Verde Sport relativa alle date per lo svolgimento della fase provinciale, della fase regionale e della Finale Nazionale 3x3 Under 14 maschile e femminile a.s. 2019/2020;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare le DOA giovanili 3x3 relativamente alle date di svolgimento delle provinciali, fasi regionali e Finali Under 14 3x3 maschili e femminili come segue:

- Fase Provinciale: da effettuarsi entro il 7-8 marzo 2020;
- Finale Regionale: da svolgersi entro il 28-29 marzo 2020;
- Finale Nazionale: in programmata il 23-24 maggio 2020

DELIBERA N. 324/2020

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la proposta della Lega Basket Femminile del 17 gennaio 2020 inerente la formula e le date di svolgimento della Coppa Italia del Campionato di Serie A1 e A2 femminile anno sportivo 2019/2020;
- considerato che la Lega Basket Femminile ha rappresentato la necessità di modificare la 9^a, la 10^a e la 13^a giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie A1 femminile, per consentire il regolare svolgimento della Coppa Italia ed agevolare l'organizzazione dei raduni della Nazionale 3x3 in vista della partecipazione al Preolimpico, fatta salva la possibilità da parte delle Società non coinvolte di poter disputare le gare di loro interesse come da calendario originale;
- considerato inoltre, che la Lega Basket Femminile ha rappresentato la necessità di posticipare al 14 marzo 2020 la 9^a giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie A2 femminile, in programma nei giorni 7 e 8 marzo 2020, in quanto concomitante con lo svolgimento della Coppa Italia del Campionato di Serie A2 Femminile, fatta salva la possibilità da parte delle Società non partecipanti alla Coppa Italia di poter disputare le gare di loro interesse come da calendario originale;
- ritenuto opportuno modificare e/o integrare il capitolo VIII le Disposizioni Organizzative Annuali Dilettanti 2019/2020;
- acquisito il parere favorevole espresso dal Settore Agonistico;
- ritenuta la proposta presentata meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- di approvare la formula e le date di svolgimento della Coppa Italia del Campionato di Serie A1 e A2 femminile, anno sportivo 2019/2020, come di seguito riportato;

- di posticipare la 9ª giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie A2 Femminile, in programma nei giorni 7 e 8 marzo 2020, al 14 marzo 2020 fatta salva la possibilità da parte delle Società non partecipanti alla Coppa Italia di poter disputare le gare di loro interesse come da calendario originale;
- di modificare il calendario del girone di ritorno del Campionato di Serie A1 femminile, come di seguito riportato;
- di modificare e/o integrare il capitolo VIII le Disposizioni Organizzative Annuali Dilettanti 2019/2020.

COPPA ITALIA 2020 Serie A1 Femminile

"Final Eight A1F" :

Squadre ammesse: le squadre classificate dal 1° al 8° posto al termine del girone di andata del Campionato Italiano Femminile di Serie A1.

Campo da gioco: PALATAGLIATE - Via delle Tagliate seconda, 841 - Lucca

Formula: gare ad eliminazione diretta secondo il seguente schema

Quarti:	gara 1	1° classificata - 8° classificata
	gara 2	2° classificata - 7° classificata
	gara 3	3° classificata - 6° classificata
	gara 4	4° classificata - 5° classificata
Semifinali:	gara 5	vincente gara 1 contro vincente gara 4
	gara 6	vincente gara 2 contro vincente gara 3
Finale:	gara 7	vincente gara 5 contro vincente gara 6

Periodo: 2 - 3 - 4 aprile 2020

Manifestazione gestita dalla Lega Basket Femminile secondo apposito regolamento

FASE REGOLARE (Regular Season)

	ANDATA		G	RITORNO		
S/D	5/6 ottobre	2019	1	12 gennaio	2020	D
M	9 ottobre	2019	2	19 gennaio	2020	D
D	20 ottobre	2019	3	26 gennaio	2020	D
D	27 ottobre	2019	4	1 febbraio	2020	D
D	3 novembre	2019	5	13 febbraio	2020	G
S	9 novembre	2019	6	16 febbraio	2020	D
D	24 novembre	2019	7	23 febbraio	2020	D
D	1 dicembre	2019	8	1 marzo	2020	D
D	8 dicembre	2019	9	4 marzo	2020	M
D	15 dicembre	2019	10	8 marzo	2020	D
D	22 dicembre	2019	11	25 marzo	2020	M
D	29 dicembre	2019	12	29 marzo	2020	D

D	5 gennaio	2020	13	8 aprile	2020	M
---	-----------	------	----	----------	------	---

Se squadre italiane si saranno qualificata per la 2° fase dei Campionati Europei di Eurocup e/o di Euroleague e/o le atlete della nazionale 3x3 accederanno alla seconda fase di qualificazione preolimpica, a partire dal 25 marzo 2020 le date degli incontri diretti con le squadre sopradette nonché le date e le formule dei play off e play out potranno subire variazioni che verranno comunicate successivamente.

COPPA ITALIA

Ven	3 aprile	2020
Sab	4 aprile	2020
Dom	5 aprile	2020

COPPA ITALIA 2020 Serie A2 Femminile

"Final Eight A2F" :

Squadre ammesse: le squadre classificate dal 1° al 4° posto di ogni Girone, al termine del girone di andata del Campionato italiano Femminile di Serie A2.

Campo da gioco: PALAZZETTO DELLO SPORT EINAUDI - Via Einaudi, 44 – Moncalieri (TO)

Formula: gare ad eliminazione diretta secondo i seguente schema

Quarti:

gara 1	1° classificata Gir. Nord - 4° classificata Gir. Sud
gara 2	2° classificata Gir. Nord - 3° classificata Gir. Sud
gara 3	1° classificata Gir. Sud - 4° classificata Gir. Nord
gara 4	2° classificata Gir. Sud - 3° classificata Gir. Nord

Semifinale:

gara 5	vincente gara 1 - vincente gara 4
gara 6	vincente gara 3 - vincente gara 2

Finale: vincente gara 5 - vincente gara 6

Periodo: 6 - 7 - 8 marzo 2019

Manifestazione gestita dalla Lega Basket Femminile secondo apposito regolamento

DELIBERA N. 325/2020

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>visto</u>	l' art. 4 del Regolamento Sanitario;
<u>ravvisata</u>	la necessità di nominare i Medici, gli Ortopedici addetti a collaborare con il Settore Squadre Nazionali Maschili, Femminili e Settore 3x3 per l'anno 2020;
<u>visti</u>	i nominativi proposti dal Medico Federale Dott. Sandro Senzameni, per ricoprire tali incarichi;
<u>acquisita</u>	per le vie brevi la disponibilità degli stessi;
<u>valutati</u>	positivamente i profili professionali proposti;

DELIBERA

di attribuire la qualifica di Medici e Ortopedici autorizzati a collaborare con il Settore Squadre Nazionali Maschili, Femminili e il Settore 3x3 per l'anno 2020, ai sotto elencati Signori:

MEDICI	
BARBIERI	ROBERTO
BERARDI	ALBERTO
BIELLA	FEDERICO
BULGHERONI	ANDREA
CASAMASSIMA	FEDERICO
CIARDO	ROBERTO
CIRILLO	GABRIELE
CONTE	FRANCESCA
D'INTRONO	LUIGI
FALLANCA	ANGELO
FIN	CLAUDIA
MARCANGELI	GUIDO
MARTELLO	FEDERICO
MARTELLI	GILBERTO
MAURANO	ATTILIO
MOZZONE	DANIELE
PASCALI	SIMONA
PALERMI	STEFANO
SIMONETTI	DEBORAH
SERDOZ	ANDREA
TETTAMANTI	PIERGIUSEPPE
TONINI	MICHELE
ORTOPEDICI	
BILLI	ANDREA
CERVELLIN	MATTEO
CORTINA	RAFFAELE
FABBRINI	ROBERTO

	FRAINETTI	ANTONIO
	GILDONE	ALESSANDRO
	PECCHIA	STEFANO
	SCREMIN	ALBERTO

DELIBERA N. 326/2020

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminate le istanze presentate dalle Società FORTITUDO ALESSANDRIA e ASD HERE YOU CAN in merito alla volontà di voler provvedere al cambio di assetto giuridico;
- visto l'art. 153, comma 3, del Regolamento Organico che disciplina l'istituto del cambio di assetto giuridico prevedendo che la Società che intenda trasformarsi in società di capitali deve presentare verbale di assemblea straordinaria, atto costitutivo della Società di capitali, autocertificazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione dei suoi organi sottoscritta dal legale rappresentante;
- vista la relazione del Settore Agonistico con la quale, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che l'istanza risponde ai requisiti dell'art. 153, comma 3 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di autorizzare il cambio di assetto giuridico a norma dell'articolo 153 comma 3 del Regolamento Organico, come da tabella di seguito riportata:

CODICE FIP	DENOMINAZIONE	RAGIONE SOCIALE	RAGIONE SOCIALE AGGIORNATA
054285	FORTITUDO ALESSANDRIA	ASD	FORTITUDO ALESSANDRIA SRL
052424	ASD HERE YOU CAN	ASD	HERE YOU CAN SSDRL

Roma, 31 gennaio 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Berteà

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci